

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Mutamento giurisprudenziale in tema di deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, non seguito da notificazione: è overruling.**

*Il mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, che ha portato a ritenere improcedibile l'appello ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso, tempestivamente presentato nel termine di legge, e del decreto di fissazione dell'udienza poiché non è consentito al giudice assegnare all'appellante, ex art. 421 cod. proc. civ., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., costituisce un radicale cambiamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, trovando conseguentemente applicazione - per le vicende anteriori al suddetto intervento giurisprudenziale - i principi a tutela dell'effettività dei mezzi di azione e difesa in materia di "prospective overruling".*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 4.6.2014, n. 12521**

...omissis...

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 291, 421 e 435 cod. proc. civ., dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte di Strasburgo e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché omessa rimessione in termini (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) e violazione della disciplina dell'"overruling". Si duole della mancata applicazione, nella fattispecie, del principio da ultimo affermato da Cass. S.U. 11 luglio 2011, n. 15144 evidenziando che la l'impossibilità di documentare, all'udienza del 3 aprile 2008, l'avvenuta tempestiva consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e l'incolpevole affidamento sulla giurisprudenza antica e consolidata che consentiva la concessione di un nuovo termine per l'adempimento, non poteva portare la Corte territoriale a ritenere integrata, sulla base di un intervenuto ed imprevedibile mutamento giurisprudenziale, una violazione insanabile ed a sanzionare la stessa con la improcedibilità dell'appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 cod. proc. civ., n. 4)".

Propone le medesime doglianze di cui al motivo che precede sotto il profilo dell'error in procedendo evidenziando, tra l'altro, che nessuna inerzia poteva addebitarsi al lavoratore in ordine al mancato perfezionamento della notifica considerato che l'atto era stato consegnato ritualmente e tempestivamente all'ufficio notifiche in data 21/1/2008 (per l'udienza del 29 marzo 2008, poi rinviata d'ufficio al 3 aprile 2008).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 cod. proc. civ., art. 111 Cost. e del principio del contraddittorio in essi contenuto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3)". Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia deciso la causa sul rilievo dell'improcedibilità dell'appello senza preventivamente provocare il contraddittorio delle parti in ordine a tale questione, ciò specie in presenza di una ordinanza che, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., aveva concesso un nuovo termine per notificare l'appello.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: "Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 cod. proc. civ., n. 4)". Fa valere le doglianze di cui al motivo che precede anche sotto il profilo dell'error in procedendo.

5. Osserva il Collegio che tutti e quattro i motivi del ricorso si fondano sostanzialmente sul presupposto dell'affidamento del B. nella validità della instaurazione del contraddittorio in appello, a seguito della notifica effettuata nel termine fissato dall'ordinanza del 3 aprile 2008 (poi revocata).

Tale rilievo preliminare assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione ed è sufficiente per l'accoglimento del ricorso ai sensi del recente indirizzo dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. 11 luglio 2011, n. 15144).

In particolare, come è stato affermato dal Supremo Collegio, "il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.)

impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicchè essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti", ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice.

Tuttavia, ove l'overruling si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomotilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate.

Alla luce di tale principio, essendo evidente che il xxx. aveva senza dubbio confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola processuale (v. fra le altre Cass. S.U. 29 luglio 1996, n. 6841; Cass. 17 ottobre 1998, n. 10295; Cass. 21 luglio 2000, n. 9645; Cass. 8 maggio 2003, n. 7032; Cass. Sez. Un. 20 maggio 2003, n. 7901; Cass. 9 giugno 2004, n. 10933), in base alla quale aveva chiesto ed ottenuto nuovo termine per la notifica del ricorso, giacchè, comunque, nella specie, sebbene soltanto sul piano fattuale, si era senz'altro creata l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo, nella fattispecie doveva escludersi, nei suoi confronti, l'operatività della decadenza derivante dal mutamento di giurisprudenza successivamente espresso da Cass. Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20604. Del resto, stante il carattere più che consolidato del pregresso indirizzo della giurisprudenza di legittimità risalente alla risoluzione, nel 1996, del precedente contrasto, non può negarsi nella specie il carattere della imprevedibilità, all'epoca della vicenda processuale in esame, del successivo mutamento giurisprudenziale espresso dalla Sezioni Unite (a seguito di ordinanza della Sezione Lavoro ex art. 374 cod. proc. civ., comma 3).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli, che esaminerà il merito dell'appello e statuirà anche sulle spese di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014